

**REGOLAMENTO REGIONALE 13 LUGLIO 2022, N. 1****Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))**

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 20.07.2022)

**Art. 1**

*(Inserimento di articolo nel regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))*

1. Dopo l'articolo 12 bis del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ *Articolo 12 ter*

*(Disposizioni per la stagione venatoria 2022/2023)*

1. A seguito dell'emergenza determinata dalla recente introduzione sul territorio regionale del virus della peste suina africana (PSA), per la stagione venatoria 2022/2023, agli articoli da 5 a 8, si dispongono le seguenti deroghe:

a) articolo 5, comma 1, lett. a): il Comitato di Gestione dell'A.T.C./CA può presentare alla Regione eventuali modifiche alla zonizzazione entro il 20 settembre;

b) articolo 5, comma 1, lett. b): il Comitato di Gestione dell'A.T.C./CA riceve le domande dei soggetti che intendono costituirsi in squadre, stabilendo le modalità ed i tempi di presentazione delle stesse, che non dovranno superare il 20 agosto;

c) articolo 5, comma 1, lett. f): il Comitato di Gestione dell'A.T.C./CA invia alla Regione, entro il 20 settembre, i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia in scala 1:25.000 della zona assegnata, nonché le indicazioni relative ad eventuali rotazioni tra le stesse;

d) articolo 6, comma 3: gli A.T.C. possono modificare in maniera provvisoria l'assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione e si riservano la facoltà di accettare divisioni o formazioni di nuove squadre;

e) articolo 7, comma 5: le squadre negli A.T.C. sono formate da un numero minimo di 15 componenti;

f) articolo 8, comma 1: l'azione di caccia può essere esercitata, oltre che di mercoledì e domenica, per una terza giornata settimanale a scelta delle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali, previa comunicazione alla Regione e all'A.T.C./C.A.;

g) articolo 8, comma 3: l'azione di caccia può essere esercitata con la tecnica della braccata, da un minimo di 12 cacciatori negli A.T.C. e di 9 cacciatori nei C.A., contando anche i cacciatori non iscritti alla squadra;

h) articolo 8, comma 4: possono essere invitati all'azione di caccia, per ogni giornata e senza limiti numerici, cacciatori che non siano incorsi nelle fattispecie previste dall'articolo 7, comma

3;

i) articolo 8, comma 6: è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte della squadra;

j) articolo 8, comma 7:

- la braccata può essere esercitata in zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o posta in A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, senza che i componenti delle squadre siano iscritti anche nell'A.T.C./C.A. ove si svolgerà la battuta, su invito del caposquadra ospitante che ne darà comunicazione all'A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia;

- la squadra ospitante può permettere ad un numero massimo di altre due squadre di effettuare l'azione di caccia in braccata o in girata in aree della zona assegnata e di tale invito il caposquadra ospitante darà comunicazione all'ATC/CA entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia;

- la squadra che, invitata in altri A.T.C. della Liguria, lasci scoperta la zona assegnata nel proprio A.T.C., può invitare altra squadra ad effettuare l'azione di caccia in tale zona e di tale invito il caposquadra ospitante darà comunicazione all'A.T.C./C.A. entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia;

k) articolo 8, comma 8 bis: l'A.T.C., anche di intesa con A.T.C. confinanti, può disporre lo svolgimento di battute congiunte tra squadre confinanti, senza che i componenti delle squadre siano iscritti anche nell'A.T.C. ove si svolgerà la battuta. Le squadre dovranno rispettare il numero minimo di componenti e di invitati giornalieri. I capi abbattuti dovranno essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre dovranno dare conferma della battuta all'A.T.C. competente entro le ore 7 del mattino dell'azione di caccia congiunta, secondo le modalità stabilite dallo stesso, con le quali è disciplinato anche l'eventuale annullamento della battuta. ”.

**Art. 2****(Dichiarazione d'urgenza)**

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo della data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.